



REPUBBLICA ITALIANA

REP. IV-826

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le pari opportunità

**Contratto di affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse - CIG: 802305419C**

L'anno 2020, il giorno quindici del mese di luglio (15/07/2020) alle ore 12,00 in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Largo Chigi, 19, innanzi a me, dott. Raimondo Rhodio, in qualità di Ufficiale rogante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da DSG del 5 dicembre 2016 visto e annotato all'UBRRAC in data 20 dicembre 2016 al n. 2871/2016, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti e con il mio consenso

**SONO PERSONALMENTE COMPARSI**

Il Cons. Paola Paduano, nata a Roma (RM) il 9 luglio 1957, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per le pari opportunità, Codice Fiscale 80188230587, che nel contesto del presente contratto verrà indicato più brevemente come “Dipartimento” o “DPO”

**E**

La dott.ssa Elisa Ercoli, nata a Roma il 18 maggio 1970, che interviene alla stipula e firma del presente contratto nella qualità di Legale rappresentante di Differenza Donna - Associazione di Donne contro la violenza alle donne Onlus, con sede legale in via della Lungara 19, 00165 Roma (sede operativa, Via Tacito, 90, 00193 Roma) Codice Fiscale 96126560588 - P.IVA 05084031003,

che nel contesto del presente contratto verrà indicata più brevemente come “Associazione contraente” o “Differenza Donna”, della cui identità personalmente mi sono accertato dietro presentazione di relativo documento di identità

#### **PER**

Il servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse - CIG: 802305419C.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale delle parti e dell'Ufficiale rogante e stipulato secondo le modalità elettroniche, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **PREMESSO**

-che, con Determina a contrarre del Capo Dipartimento per le pari opportunità *pro tempore* del 4 settembre 2019, il DPO ha autorizzato l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, per la selezione di un soggetto idoneo a realizzare, nell'interesse del DPO e con la tempistica stabilita, il servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse, da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

-che, in data 10 settembre 2019, è stato pubblicato sulla GUUE il bando di gara per l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse;

-che, in data 11 settembre 2019, si è provveduto alla pubblicazione dello stes-

so bando sulla GURI n. 107 serie speciale, nonché alla pubblicazione del bando integrale sul sito “Profilo del committente” del Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara al 15 ottobre 2019, ore 13;

- che entro tale termine sono pervenuti n. 5 plichi contenenti le offerte e documentazione di rito, così si evince dal “Verbale di verifica integrità dei plichi e consegna nei termini” del 15 ottobre 2019, prot. DPO n. 5878, del Responsabile unico del procedimento (d’ora in avanti anche RUP), Dott.ssa Rita Enrica Montanari, nominato con decreto dell’8 agosto 2019 del Capo Dipartimento per le pari opportunità *pro tempore*;

-che, in data 16 ottobre 2019 e in data 23 ottobre 2019, si sono ritualmente svolte la prima seduta pubblica e la seconda seduta pubblica della commissione giudicatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 15 ottobre 2019, per l’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissione alla procedura aperta dei concorrenti;

- che la commissione giudicatrice si è riunita in sedute riservate nelle date 23-24-25 ottobre 2019, 4 novembre 2019 per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, “proposte tecnico-organizzative”, presentate dai concorrenti ammessi alla procedura di gara;

- che, in data 7 novembre 2019, si è ritualmente svolta la seduta pubblica, in occasione della quale il Presidente della commissione giudicatrice ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lette le quali la commissione



giudicatrice ha attribuito i punteggi alle stesse e stilato la graduatoria provvisoria;

- che, con nota dell'8 novembre 2019, prot. DPO n. 6430, la commissione giudicatrice ha comunicato il termine dei lavori di valutazione delle offerte e rilevato che l'offerta presentata dalla costituenda ATI Rel. Azioni Positive Società Coop. Sociale Onlus (mandataria, da ora in avanti anche "Relazioni") e ne-t by Telerete Nordest a Socio Unico (mandante, da ora in avanti anche "Telerete"), prima nella graduatoria provvisoria, è risultata anomala ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che, acquisita la citata nota della commissione giudicatrice, il dipartimento ha immediatamente avviato il *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla costituenda ATI risultata prima in graduatoria;

- che tale *sub* procedimento ha comportato un'ampia e complessa verifica, così come riportato nella relazione del responsabile unico del procedimento del 27 gennaio 2020, prot. DPO n. 359, inviata al dipartimento e ai componenti della commissione giudicatrice;

- che la suddetta verifica ha condotto a valutazioni conclusive di non congruità dell'offerta complessiva - sia della proposta tecnico-organizzativa, sia della proposta economica - presentata in sede di gara dalla costituenda ATI Relazioni e Telerete;

- che, con nota del 10 febbraio 2020, prot. DPO n. 673, la commissione giudicatrice ha comunicato la chiusura dei lavori e ha trasmesso i verbali;

- che dai verbali di gara, trasmessi dalla commissione giudicatrice con la citata nota del 10 febbraio 2020, prot. DPO n. 673, si evince la regolarità della procedura di gara;



- che nella citata nota del 10 febbraio 2020 la commissione giudicatrice, in esito del *sub* procedimento di verifica della congruità dell'offerta, ha disposto il rinvio “...*alla graduatoria provvisoria comunicata dalla stazione appaltante con nota prot. n. 6430 dell'8 novembre 2019, da cui risulta che la migliore offerta successiva è quella presentata da Differenza Donna Onlus ...*”;

- che, con decreto del 9 aprile 2020, il Capo Dipartimento per le pari opportunità ha disposto l'esclusione, ai sensi dell'art. 97, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* ed attività connesse, dell'offerta presentata dalla costituenda ATI tra Relazioni e Telerete, risultata prima nella graduatoria provvisoria;

- che, con il medesimo decreto del 9 aprile 2020, il Capo Dipartimento per le pari opportunità ha disposto di “... *procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, da cui risulta che la migliore offerta successiva è quella presentata da Differenza Donna Onlus, così come proposto dalla commissione giudicatrice nella comunicazione del 10 febbraio 2020, prot. DPO n. 673, dando mandato al RUP di procedere alle verifiche di rito...*”;

- che nella relazione conclusiva del RUP del 14 maggio 2020, prot. DPO n. 2530, si dà atto dell'esito positivo dei controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara da Differenza Donna e, pertanto, si propone di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e *stalking* ed attività connesse” (CIG 802305419C) alla medesima Associazione contraente, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Decreto legislativo 18 apr-

le 2016, n. 50;

- che con decreto di aggiudicazione definitiva del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 18 maggio 2020 è stato affidato il Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse a Differenza Donna - Associazione di Donne contro la violenza alle donne Onlus;

-che con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 1° luglio 2020 si è provveduto a rettificare l'importo di aggiudicazione, che risulta essere pari ad Euro 619.307,70 (Euro seicentodiciannovemilatrecentosette/70), di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro (aliquota IVA pari a 0, esenzione ai sensi all'art. 10, comma 27 ter del DPR 633/72), calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Associazione contraente pari al 10,29% (diecivirgolaventinove per cento) sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 690.000,00;

- che, nelle more della stipula del contratto, in data 23 giugno 2020 è stato sottoscritto dal RUP e dal Legale rappresentante del soggetto affidatario il verbale di avvio parziale dell'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di dar seguito alle operazioni di implementazione delle postazioni delle operatrici telefoniche, nonché procedere al test funzionale di collaudo della dotazione ICT hardware e software di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) del capitolato speciale d'appalto, e le prove di esecrabilità di uno dei due numeri primari (test di prova linee telefoniche);

- che il test funzionale di collaudo ha dato esito positivo;

- che, in data 30 giugno 2020, si è proceduto al trasferimento definitivo delle

due linee telefoniche dei numeri primari, che supportano il servizio di call center del numero di pubblica utilità 1522, con il passaggio dalla sede del gestore uscente Associazione Telefono Rosa Onlus alla sede operativa del nuovo gestore Differenza Donna, così certificato nel verbale di avvio definitivo dell'esecuzione anticipata;

- che, pertanto, l'avvio dell'esecuzione del servizio è determinato dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto precedente in data 30 giugno 2020;

- che il RUP ha proceduto, in data 10 luglio 2020, alla richiesta dell'informativa antimafia, così come previsto dall'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dell'Associazione contraente;

- che sono state inoltre esperite dal RUP tutte le altre verifiche riguardanti l'assenza, in capo all'Associazione contraente, di cause ostative di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che le informative e verifiche di cui ai punti precedenti – ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – hanno riguardato anche la società Metadonors s.r.l., ausiliaria della Associazione contraente in forza del contratto di avvalimento presentato in sede di offerta (*all. 1*);

- che, pertanto, non sussistono cause ostative alla stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva del rilascio dell'informativa antimafia, con la citata aggiudicataria.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, avendone io Ufficiale rogante accertatane l'identità e la capacità giuridica, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – PREMESSA**



La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

## **Art. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

1. dalle clausole del presente contratto, da quelle del Capitolato speciale d'appalto, dagli altri atti e documenti di gara comunque menzionati nel presente contratto, dall'offerta tecnica – e dal contratto di avvalimento in esso contenuta - dall'offerta economica presentate dall'Associazione contraente in sede di gara, che si allegano al presente contratto (rispettivamente, offerta tecnica e contratto di avvalimento, *all. 1*, offerta economica *all. 2*);
2. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione ed in particolare dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. dal Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
4. dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”;
5. dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati);

6. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

### **Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di gestione del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking ed attività connesse, così come specificato negli articoli 2 e 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Il servizio sopra citato viene conferito dal DPO e deve essere eseguito dall'Associazione contraente senza riserve, secondo tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti dalle clausole del presente contratto, da quelle del Capitolato speciale d'appalto e dagli altri atti e documenti di gara comunque menzionati nel presente contratto, tra cui l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Associazione contraente in sede di gara.

### **ART. 4 - NUMERO CIG**

Il numero CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla relativa procedura di gara è valido ai fini del presente contratto è: 802305419C.

### **Art. 5 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**

L'Associazione contraente riconosce:

- che il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti" e che lo stesso acquisterà efficacia solo all'esito positivo dei suddetti controlli;

- che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi dall'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che, pertanto, lo stesso si risolverà ove tale verifica non abbia esito positivo (art. 92, comma 3, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

#### **Art. 6 – ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'esecuzione del contratto ha avuto inizio il 30 giugno 2020, così come si evince dal verbale di avvio definitivo dell'esecuzione anticipata, allegato al presente contratto (*all. 3*).

La durata del contratto è stabilita in diciotto mesi, a decorrere dal 30 giugno 2020.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo massimo, comprensivo di ogni onere e spesa, che potrà essere corrisposto all'Associazione contraente per l'intera gestione del servizio oggetto del presente contratto corrisponde ad Euro 619.307,70 (euro seicentodiciannovemilatrecentosette/70), comprensivo dei relativi costi per la sicurezza pari ad Euro 3.000,00 (euro tremila/00), IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter del DPR 633/72, in conformità con quanto dichiarato dalla stessa nell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché nella comunicazione dell'11 maggio 2020.

Il pagamento avviene in rate trimestrali posticipate, di uguale importo, previa emissione di regolari fatture elettroniche con indicazione della tranche di pagamento richiesta e previa presentazione di analitica relazione circa l'oggetto e i risultati dell'attività resa e previa certificazione del Direttore di esecuzione



del contratto attestante la regolare esecuzione del servizio nel periodo di riferimento (art. 20 del Capitolato speciale d'appalto).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, il codice IPA del competente Servizio è: ETCJIB.

#### **ART. 8 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Associazione contraente, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'affidamento in oggetto, è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Tale clausola di osservanza della legge 13 agosto 2010 n. 136, rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

#### **Art. 9 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

L'Associazione contraente prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e dall' art. 80, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del sopracitato Codice delle leggi antimafia, le pubbliche amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro.

Poiché il valore dell'affidamento oggetto del presente contratto risulta superiore all'importo di cui sopra, l'Amministrazione ha effettuato in data 10 luglio 2020 la richiesta dell'informazione antimafia su tutti i soggetti indicati

nell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia con le modalità e la tempistica stabilite dall'art. 91, comma 3, del medesimo Codice delle leggi antimafia.

In attesa del rilascio dell'informazione antimafia all'esito delle necessarie verifiche da parte del competente Prefetto, vista l'urgenza, le parti, anche in assenza dell'informazione antimafia, procedono, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva.

Laddove, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati, all'esito delle informazioni fornite dal Prefetto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del soggetto aggiudicatario, il DPO contraente, ai sensi di quanto previsto dal già citato dell'art. 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, provvederà al recesso dal presente contratto, fatte salve le modalità di applicazione disposte nell'art. 92 richiamato.

#### **Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto, l'Associazione contraente, ai sensi dall'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, rilascia la polizza fideiussoria n. 174737511, così come modificata nell'importo con Atto di variazione, stipulate presso UnipolSai Assicurazioni, che si allegano al presente contratto (*all.4*).

#### **Art. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto l'Associazione contraente dichiara di aver stipulato l'Atto di variazione di polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro n.

107439959/3 sottoscritto in data 14 luglio 2020 con la Compagnia di Assicurazioni UnipolSai SpA Assicurazioni che coprirà l'intera durata contrattuale, la cui copia è agli atti della Stazione appaltante.

**Art. 12 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI**

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- ad ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica verso tutto il personale impiegato nel servizio;

- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito dall'art. 16 lett. a. del Capitolato speciale d'appalto.

**Art. 13 – GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO**



L'Associazione contraente non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Associazione contraente dovrà darne avviso al DPO con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni parziali del servizio per conclamate cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della diligenza commisurata all'importanza del servizio. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, etc.

#### **Art. 14 - PENALI**

Per le violazioni indicate nell'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto, il DPO applicherà, nei confronti dell'Associazione contraente, le penali così come stabilito dal medesimo art. 19.

In ogni caso la penale potrà essere irrogata, previa comunicazione scritta, sino ad un importo massimo del dieci per cento del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Associazione contraente, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da terzi.

Ferma l'applicazione della penale, il DPO avrà diritto al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, c.c., e, ove ne ricorrano i pre-

supposti, alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 16 lett. d) del Capitolato speciale d'appalto, il DPO ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto *ex art.* 1456 c.c., dando avviso all'Associazione contraente mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), nel caso in cui la stessa:

- commetta frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa ad essa imputabile;
- non versi alle dipendenti di lavoro le retribuzioni dovute nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- ometta di effettuare i pagamenti obbligatori in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento;
- contravvenga al divieto di subappalto e di cessione del contratto;
- dimostri manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- reiteratamente non rispetti le modalità di esecuzione contrattuali o reperi irregolarità o inadempimenti;
- risulti gravemente inadempiente in misura da comportare, ad insindacabile giudizio del DPO, un grave danno;
- dimostri comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro;
- non si adegui tempestivamente ai rilievi formulati dal DPO in sede di

collaudo dei servizi o di esecuzione del contratto;

- non osservi i tempi di risposta, così come indicati nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto;

- ometta le prescritte comunicazioni in caso di sostituzione o assunzione di nuove operatrici e/o esperti;

- ometta o ritardi l'invio dei report.

Con la risoluzione del contratto, sorgerà per il DPO il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del soggetto aggiudicatario e fatti salvi i danni ulteriori.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Associazione contraente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'Associazione contraente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal DPO rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse saranno dedotte dalla rata di pagamento a favore dell'Associazione contraente, senza pregiudizio dei diritti del DPO sulle spese e danni ulteriori.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Associazione contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Associazione contraente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO - AVVALIMENTO**

Fatto salvo quanto previsto nel contratto di avvalimento, l'Associazione contraente si obbliga ad eseguire direttamente i servizi. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto, si fa divieto di subappaltare a terzi tutti o parte dei servizi in affidamento.

#### **Art. 18 – CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”**



L'Associazione contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti dell'Associazione contraente, poteri autoritativi o negoziali per conto del DPO. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 *ter* dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Amministrazione contraente, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

#### **Art. 19 – PATTO DI INTEGRITÀ**

Il Patto di Integrità, che viene formato dalle parti contestualmente al presente contratto e che si allega sub *all.5*, stabilisce la reciproca formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. L'Associazione contraente si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In ogni caso il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

#### **Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'UTENZA**

L'Associazione contraente deve assicurare la totale riservatezza dei dati e dei contenuti delle segnalazioni che pervengono al 1522, e comunque dei dati e contenuti appresi in esecuzione del contratto e dei dati e contenuti che vengono elaborati nei report.

Tutti i dati raccolti o appresi in esecuzione del servizio 1522 e, in genere, in esecuzione del contratto, dovranno essere trattati, anche con strumenti informatici, dall'Associazione contraente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento per la Privacy).

E' fatto divieto all'Associazione contraente di utilizzare i dati e la reportistica predisposta in esecuzione del contratto per fini diversi e senza previa autorizzazione del DPO.

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) riguardante il trattamento dei dati personali delle persone fisiche nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101, di seguito, congiuntamente, *Normativa sulla privacy*, si precisa che, in relazione all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti (DPO e Associazione contraente), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta normativa.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

#### **Art. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Impresa gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese le spese per la stipula e per la registrazione.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00), ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

#### **Art. 23 - DOMICILIO ELETTO DALL'AMMINISTRAZIONE**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Amministrazione elegge il



proprio domicilio legale nella sede amministrativa, in Roma, Largo Chigi, 19, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, l'Amministrazione elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo istituzionale PEC: *pariopportunita@mailbox.governo.it* e, per conoscenza, al seguente indirizzo: *segreteria.pariop@governo.it*

#### **Art. 24 - DOMICILIO ELETTO DALLA ASSOCIAZIONE CONTRAENTE**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Associazione contraente elegge il proprio domicilio legale nella sede operativa sita in Roma (Rm) via Tacito 90, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, l'Associazione contraente elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo istituzionale PEC: *differenza.donna@pec.it* e, per conoscenza, al seguente indirizzo: *d.donna@differenzadonna.it*

#### **Art. 25 - FORO COMPETENTE**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

\*\*\*\*

Richiesto, io, dott. Raimondo Rhodio, Ufficiale Rogante, delegato alla stipulazione dei contratti presso la P.C.M., ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura a voce chiara ed intellegibile alle parti contraenti le quali, prima di sottoscrivere il contratto, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il su esteso contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, con firma digitale delle Parti e dell'Ufficiale

Rogante.

Roma, 15 luglio 2020

Firma del Capo Dipartimento per le pari opportunità

Cons. Paola Paduano (firmato digitalmente)

Firma per rappresentante legale di Differenza Donna - Associazione di Donne  
contro la violenza alle donne Onlus

Dott.ssa Elisa Ercoli (firmato digitalmente)

Firma dell'Ufficiale Rogante

Dott. Raimondo Rhodio (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile,  
l'Associazione contraente prende attenta visione e dichiara di accettare  
espressamente gli articoli di seguito elencati: art. 3 - OGGETTO DEL CON-  
TRATTO; art.5 - EFFICACIA DEL CONTRATTO; art. 6 - ESECUZIONE E  
DURATA DEL CONTRATTO; art. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA'  
DI PAGAMENTO; art.10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA; art. 11 - POLIZ-  
ZA ASSICURATIVA; art. 13 - GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEL  
SERVIZIO; art. 14 - PENALI; art. 15 - RECESSO; art. 16 - RISOLUZIONE  
DEL CONTRATTO; art. 17. - DIVIETO DI SUBAPPALTO - AVVALI-  
MENTO; art. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.

Firma per rappresentante legale di Differenza Donna - Associazione di Donne  
contro la violenza alle donne Onlus

Dott.ssa Elisa Ercoli (firmato digitalmente)

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da me e da persone di mia fidu-  
cia, consta di numero 21 facciate interamente scritte e numero 4 righe della  
facciata n. 22, comprese le sottoscrizioni finali, nonché di numero 86 facciate

per gli allegati, per un totale di 108 facciate complessive.

Firma dell'Ufficiale Rogante

Dott. Raimondo Rhodio

(firmato digitalmente)